



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Inps e iscrizione alla gestione separata come libero professionista

Autore: Redazione | 08/09/2018



Sono in pensione da un anno avendo raggiunto 42 anni e 10 mesi lo scorso 1 agosto 2017. Sempre stato dipendente escluso un periodo dell'anno 2012 dove per motivi personali sono stato obbligato a aprire partita iva come libero professionista. Passato un anno sono tornato ad essere dipendente ed ho terminato la mia carriera appunto un anno fa raggiungendo il cumulo contributi necessario alla pensione anticipata

di cui sto godendo. Ho ricevuto ora una lettera dell'Inps che mi richiede i versamenti relativi a quel periodo, che io non ho fatto, proprio perché ho raggiunto il necessario con i contributi da dipendente. Cosa posso fare per non pagare, visto anche la non simbolica cifra richiesta ed il fatto che non sarebbero serviti al raggiungimento dei contributi necessari alla pensione, essendo altro tipo di gestione separata rispetto a quella dei dipendenti (in pratica ho lavorato un anno in più per il raggiungimento di quanto necessario).

L'iscrizione alla **Gestione separata** dell'**INPS**, intesa come **libero professionista** "senza cassa", di cui all'art. 2, co. 26 della L. n. 335/1995, nasce proprio dall'esigenza di assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino ad allora escluse e ciò è avvenuto essenzialmente in tre modi (art. 2, c. 25):

1. disponendo la costituzione di nuovi fondi previdenziali, cosa che poi è avvenuta col D.Lgs attuativo n° 103 del 10/02/96; 2. aggregando alcune categorie di professionisti a casse professionali già esistenti;

3. disponendo l'iscrizione alla Gestione Separata di cui all'art. 2, c. 26:

- di tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale; nella fattispecie devono quindi essere ricompresi anche i professionisti con cassa previdenziale, nel caso in cui, ai sensi del suo regolamento, l'attività non sia iscrivibile: può essere il caso, ad es., di un ingegnere che contemporaneamente all'attività professionale svolge anche attività di lavoro dipendente;

- della quasi totalità delle forme di collaborazione coordinata e continuativa, che fino ad allora non avevano mai beneficiato di alcuna disciplina specifica, né giuridica, né previdenziale;

- della categoria dei venditori a domicilio, ex art. 36, L. 426/71.

Con successive disposizioni di legge sono stati assicurati alla Gestione anche:

- gli spedizionieri doganali non dipendenti;

- gli assegni di ricerca;

- i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
- gli amministratori locali;
- i beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
- i lavoratori autonomi occasionali;
- gli associati in partecipazione;
- i medici con contratto di formazione specialistica;
- i Volontari del Servizio Civile Nazionale (avviati dal 2006 al 2008);
- i prestatori di lavoro occasionale accessorio.

Detto ciò, la ratio della norma vuole che gli iscritti in tale Gestione versino i corrispondenti **contributi** per il periodo di permanenza e in misura corrispondente ai redditi prodotti come lavoratore autonomo. Nella Gestione separata INPS, infatti, i contributi previdenziali si pagano applicando una determinata aliquota all'imponibile contributivo. Non ci sono contributi fissi da pagare come nelle Gestioni speciali degli artigiani o degli esercenti attività commerciali.

Pertanto, se per l'anno 2012 il lettore ha dichiarato con il modello UNICO i corrispondenti redditi prodotti in qualità di libero professionista "senza cassa" iscritto alla Gestione separata INPS, dovrà certamente versare i relativi contributi per quel determinato periodo oggetto di inadempienza.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dal dott. **Daniele Bonaddio***